

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

LORENZO SPINELLI

Prof. Em. Università di Roma

ROBERTO AGO

Prof. Em. Università di Roma

MARCO BOSCARELLI

Ord. Università di Parma

GIOVANNI CATTANEO

Ord. Università di Milano

SERGIO COTTA

Ord. Università di Roma

GIUSEPPE DALLA TORRE

Ord. Lumsa di Roma

GIOVANNI GUALANDI

Ord. Università di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Ord. Università di Firenze

FULVIO MASTROPAOLO

Ord. Università di Macerata

MANLIO MAZZIOTTI

Ord. Università di Roma

GIOVANNI PUGLIESE

Prof. Em. Università di Roma

GUSTAVO ROMANELLI

Ord. Università di Roma

ALBERTO ROMANO

Ord. Università di Roma

GIOVANNI SANTINI

Ord. Università di Modena

GUSTAVO VIGNOCCHI

Ord. Università di Bologna

MUCCHI EDITORE
1995

ARCHIVIO GIURIDICO "Filippo Serafini"

Volume 1995 formato da 4 fascicoli

Direzione, Redazione: MUCCHI EDITORE - Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena

Amministrazione: MUCCHI EDITORE - Viale Papiniano, 56 - 20123 Milano

Direzione scientifica

SPINELLI Lorenzo - Prof. Em. nella Università di Roma

AGO Roberto - Prof. Em. nella Università di Roma

BOSCARELLI Marco - Ordinario nella Università di Parma

CATTANEO Giovanni - Ordinario nella Università di Milano

COTTA Sergio - Ordinario nella Università di Roma

DALLA TORRE Giuseppe - Ord. nella Lumsa di Roma

GUALANDI Giovanni - Ordinario nella Università di Bologna

MANTOVANI Ferrando - Ordinario nella Università di Firenze

MASTROPAOLO Fulvio - Ordinario nella Università di Macerata

MAZZIOTTI Manlio - Ordinario nella Università di Roma

PUGLIESE Giovanni - Ordinario nella Università di Roma

ROMANELLI Gustavo - Ordinario nella Università di Roma

ROMANO Alberto - Ordinario nella Università «La Sapienza» di Roma

SANTINI Giovanni - Ordinario nella Università di Modena

VIGNOCCHI Gustavo - Ordinario nella Università di Bologna

Redazione

CAMASSA AUREA Erminia

ABBONAMENTO 1995: Italia Lit. 100.000 - Estero Lit. 150.000

MUCCHI EDITORE - Viale Papiniano, 56 - 20123 Milano

Telefono 02/89400844 - Fax 02/89400844

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l'anno successivo.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista.

Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento 1994.

Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto in contanti di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o telegramma (confermati da una raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 ore) atti a consentire la identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.) alla sede della Casa editrice. La disdetta deve essere spedita entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

IL PROCONSOLE D'AFRICA VALERIUS SEVERUS E I DESIDERIA PROVINCIALIUM

(Note su CTh. 12,12,8)

A *Valerius Severus*¹, autorevole esponente della nobiltà senatoria romana della seconda metà del IV sec. d. C.², risultano dirette alcune costituzioni che sollevano vari dubbi in ordine alla loro precisa datazione e alle cariche (o alla carica) ricoperte dal loro destinatario³.

¹ Su *Valerius Severus* v. PLRE, I, 837 (SEVERUS 29); indicazioni bibliografiche in KUHOFF, *Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt am Main - Bern 1983, 392 n. 37, a cui adde RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, SDHI, 39 (1973), 83 e n. 103.

² Lo stemma della famiglia dei *Valerii* è ricostruito in PLRE, I, 1147.

³ Ciò si ricava anche dalla semplice lettura delle *inscriptiones* delle costituzioni di cui *Valerius Severus* appare destinatario. È perciò opportuno in primo luogo presentare qui di seguito, in ordine cronologico, i dati che si ricavano dalle suddette *inscriptiones*:

- CTh. 12,12,8, risulta *proposita* a Cartagine il 25 marzo 382 [P(RO)P(OSITA) KARTHAG(INE) VIII KAL. APRIL. POST CONS. SYAGRII ET EUCHERII VV. CC.] e diretta *ad Severum praefectum urbi*;

- CTh. 6,6,1, risulta anch'essa diretta *ad Severum praefectum urbi* ed è datata 1 aprile 382 [DAT. (KAL.) APRIL. ANTONIO ET SYAGRIO VV. CC. CONSS.];

Non intendo esaminare in queste pagine tutti i problemi che emergono da tali costituzioni. Vorrei proporre soltanto qualche considerazione su CTh. 12,12,8, il provvedimento che risulta inviato per primo nel tempo a *Valerius Severus*, in quanto l'*inscriptio* ne attesta la pubblicazione a Cartagine il 25 marzo 382. Per meglio affrontarne l'analisi è però necessario ricordare che il tema più dibattuto dagli studiosi attiene alla incongruenza consistente nella duplice carica testimoniata per *Severus*, il quale in due testi (CTh. 7,18,6 e 8,4,13) è indicato come *praefectus praetorio*, mentre in tutti gli altri risulta *praefectus urbi*. La questione si intreccia con le difficoltà insite nella ricostruzione della lista dei titolari della prefettura d'Italia negli anni 381-382, ed è stata trattata da vari studiosi che hanno cercato di conciliare i dati, invero contraddittori, forniti dalle fonti⁴.

- CTh. 14,6,4, diretta sempre *ad Severum praefectum urbi*, ha la stessa data della precedente, 1 aprile 382 [DAT. KAL. APRIL. ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.];

- CTh. 7,18,6, risulta inviata *ad Severum praefectum praetorio e proposita* a Roma il 2 aprile del 382 [P(RO)P(OSITA) ROM(AE) IIII NON. APRIL. ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.];

- CTh. 8,4,13, risulta, come la precedente, inviata *ad Severum praefectum praetorio* ed è datata 3 aprile 382 da Milano [DAT. III NON. APRIL. MED(IOLANO) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.];

- CTh. 14,18,1, (l'unica del gruppo ripresa anche nel Codice giustiniano come C. 11,26,1), è diretta *ad Severum praefectum urbi*, ed è data a Padova il 20 giugno del 382 [DAT. XII. KAL. IUL. PATAVI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.];

- CTh. 8,9,2, è diretta *ad Severum praefectum urbi* ed è datata 1 agosto 382 [DAT. KAL. AUG. ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.].

⁴ MOMMSEN, in nota a CTh. 6,6,1, segnala le suddette incongruenze concludendo: *quid statuendum sit, ignoratur.*

Le principali soluzioni proposte vanno, in sintesi, da quella del SEECK⁵, che ha tenuto distinto il *Severus* prefetto urbano da un *Severus* prefetto del pretorio (il quale avrebbe così gerito questa magistratura per pochi mesi nel 382), a quella del JONES⁶ e del MARTINDALE⁷, che in sostanza propendono per una prefettura del pretorio *ad interim* attribuita a *Valerius Severus* per la morte improvvisa del prefetto in carica *Syagrius*. Quale ultima opinione è stata sottoposta a critica dal DEMANDT⁸, il quale si è riallacciato alla posizione del SEECK⁹, fornendo una serie di argomentazioni e di dati testuali ulteriori¹⁰.

Se sulla prefettura del pretorio di *Valerius Severus* permane una complessiva incertezza, è comunque sicuro che egli fu prefetto urbano nel 382¹¹, gerendo la cari-

⁵ *Regesten der Kaiser und Päpste für Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 [rist. 1964], 115; v. *Severus*, in RE, 4A, 2005.

⁶ *Collegiate Prefectures*, JRS, 54 (1964), 84.

⁷ *Note on the Consuls of 381 and 382*, *Historia*, 16 (1967), 254

s.

⁸ *Die Konsuln der Jahre 381 und 382 Namens Syagrius*, BZ, 64 (1971), 40 s.

⁹ Il DEMANDT, *op. cit.*, 40 e n. 12, attribuisce in realtà anche al MOMMSEN la posizione del SEECK, il che non è esatto (cfr. *supra* n. 4).

¹⁰ La principale obiezione del D. attiene alla eccezionalità della soluzione ipotizzata dal Jones e dal Martindale, che non avrebbe altri esempi nella storia amministrativa tardo-imperiale; secondo il D. è invece verosimile che *Valerius Severus*, dopo la prefettura urbana e sempre nel 382, sia stato prefetto del pretorio per un breve periodo (circa cinque mesi), separando così le prefetture del *Syagrius*, console nel 381, e del *Syagrius*, console nel 382 che per il D. sarebbero due personaggi distinti (cfr. PLRE, I, 862 s.: FLAVIUS AFRANIUS SYAGRIUS 2; FLAVIUS SYAGRIUS 3; nonché BAGNALL, CAMERON, SCHWARTZ, WOPR, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta [Georgia] 1987, 296 s. e 649 s.).

¹¹ La prefettura urbana di *Valerius Severus* sembra confermata da un'epigrafe greca rinvenuta a Creta (CIG 2595), posta in

ca sino almeno all'agosto di quell'anno: CTh. 8,9,2, del primo agosto 382, è l'ultima costituzione a lui diretta quale titolare della prefettura urbana; alla fine di novembre dello stesso anno egli risulta sostituito nella carica da *Bassus*, destinatario di CTh. 1,6,8, datata 22 novembre.

La nomina di *Valerius Severus* alla prefettura urbana va fatta risalire alla fine dell'inverno del 381 o all'inizio della primavera del 382, ed è, per l'appunto, utilmente ricollegabile a CTh. 12,12,8.

In proposito va subito osservato che il testo della costituzione riporta due dati tra loro collidenti: l'attribuzione a *Valerius Severus* del titolo di *praefectus urbi* e l'attestazione della pubblicazione a Cartagine. Inoltre il contenuto stesso di CTh. 12,12,8 (come vedremo anche meglio fra breve) mal si concilia con le specifiche competenze della prefettura urbana¹², mentre si attaglia meglio a quelle del *proconsul Africae*. È perciò buona congettura che *Valerius Severus* prima di essere nominato prefetto urbano abbia ricoperto il proconsolato d'Africa e che, per conseguenza, la costituzione gli sia stata inviata quando ancora geriva quest'ultima carica: in particolare il JONES¹³ ritiene che la legge sia stata senza dubbio emanata in Italia nel tardo autunno del 381¹⁴, per essere poi pubblicata a Cartagine il 25 marzo dell'anno successivo, e spiega il titolo di *praefectus urbi*

relazione con il nostro Valerio Severo anche dal MOMMSEN nei *corrigenda et addenda* alla sua edizione del Teodosiano (*Codex Theodosianus*, II. Leges Novellæ, 215).

¹² Cfr. JONES, *op. cit.*, 84.

¹³ *Op. loc. cit.*

¹⁴ MARTINDALE, *op. cit.*, 254, pone come alternativa anche l'inizio del 382; per PLRE, I, *loc. cit.*, "the law was evidently sent to him as *proconsul Africae* and was probably issued in the autumn of 381".

come anticipazione della carica che Severo avrebbe presto assunto, lasciando il proconsolato.

Una soluzione alternativa in astratto prospettabile potrebbe essere quella di correggere il titolo di *praefectus urbi*, attestato dalla costituzione, in quello di *praefectus praetorio*, ricollegando così CTh. 12,12,8 agli altri due testi (CTh. 7,18,6 e 8,4,13) diretti *ad Severum praefectum praetorio*.

L'ipotesi non appare però convincente. In primo luogo essa mal si concilia con CTh. 12,1,88, che risulta *proposita* sempre a Cartagine il 9 aprile 382 (dunque circa quindici giorni dopo la pubblicazione nella stessa città della nostra costituzione), e il cui destinatario è il prefetto del pretorio *Syagrius*. È del tutto plausibile che anche quest'ultimo provvedimento, così come CTh. 12,12,8, sia stato emanato nel tardo autunno 381 o nell'inverno 381/382¹⁵ e che sia giunto in Africa in primavera alla ripresa dei collegamenti marittimi con l'Italia dopo la pausa invernale¹⁶. Ciò significherebbe anticipare di molto l'eventuale nomina di Valerio Severo alla prefettura del pretorio, ponendola così in inaccettabile sovrapposizione con quella del *Syagrius* in allora prefetto del pretorio¹⁷.

¹⁵ Così anche PLRE, I, 863 (FLAVIUS SYAGRIUS 3).

¹⁶ Sul punto, in relazione all'emanazione di CTh. 12,12,8 o alla sua trasmissione in Africa, v. più diffusamente *infra*.

¹⁷ Sul *cursus honorum* dei due personaggi contemporanei, noti entrambi con il nome di *Syagrius*, e sulla datazione delle loro relative cariche, v., per tutti, DEMANDT, *op. cit.*; sintesi in PLRE, I, 862 s. (FLAVIUS AFRANIUS SYAGRIUS 2; FLAVIUS SYAGRIUS 3); qui è sufficiente ricordare che *Flavius Syagrius* risulta prefetto del pretorio d'Italia nel 380-382, essendo a lui dirette CTh. 11,30,38 e 7,18,4 del 380, 8,5,36 del 27 febbraio 381 e, appunto, 12,1,88; CTh. 1,10,1 e 12,1,89, databili 5 luglio 382 (si tratta forse di due frammenti di un'unica costituzione), sono verosimilmente inviate a *Flavius Afranius Syagrius*. In base a

D'altro canto lo stesso contenuto del provvedimento – come si vedrà dall'esame analitico che condurremo più avanti – si attaglia meglio alle competenze del proconsole, piuttosto che a quelle del prefetto del pretorio. Basti qui osservare che l'attribuzione alle *civitates* della *libera facultas* di inviare delegazioni a corte (*ordinare legatos*) sancita dalla legge è intesa chiaramente a contrastare non tanto difficoltà od ostacoli a livello di ufficio della prefettura centrale, bensì impedimenti frapposti localmente, e dunque attribuibili ai governatori provinciali (e per l'Africa proconsolare appunto al proconsole).

Se dunque il proconsolato d'Africa di *Valerius Severus* appare altamente probabile¹⁸, altri aspetti relativi all'emanazione di CTh. 12,12,8 e alla carica del suo destinatario possono essere, a mio giudizio, ancora meglio precisati.

In primo luogo va posto nella dovuta evidenza che la data della pubblicazione della costituzione (25 marzo, a Cartagine) non coincide sicuramente con quella di emanazione. Occorre infatti tener conto del

questi dati si può ancora notare come appaia del tutto incoerente la successione nella pubblicazione a Cartagine di CTh. 12,12,8 e 12, 1, 88, qualora si ritenesse che CTh. 12, 12, 8 fosse diretta a Valerio Severo nella sua qualità di prefetto del pretorio. In tal caso infatti la pubblicazione di CTh. 12,1,88 (che avrebbe dovuto avere una data di emanazione anteriore in quanto diretta a *Flavius Syagrius*, prefetto uscente) sarebbe posposta a quella della costituzione inviata a Valerio Severo. Tutte queste difficoltà sono rimosse, se si ritiene che al momento dell'emanazione della costituzione in esame Valerio Severo fosse *proconsul Africae*.

¹⁸ Cfr. KUHOFF, *op. cit.*, 163; così anche BARRAU, *Sur les fonctions de 'Syagrius' dans CTh. 1,15,10*, in *L'Africa romana (Atti III convegno di studio, Sassari, 13-15 dicembre 1985)*, Sassari 1986, 72 s.

periodo necessario perché il dispaccio ufficiale giungesse dall'Italia all'Africa.

Il mezzo di trasporto normalmente utilizzato per tenere i contatti fra l'amministrazione centrale e l'Africa era quello via mare¹⁹. Ora è noto che nell'antichità la navigazione era generalmente sospesa durante l'inverno: i trasporti marittimi erano interrotti per almeno i quattro mesi che vanno dall'11 novembre al 20 marzo²⁰. Se si tien conto di ciò si può ipotizzare che il testo del provvedimento (con l'ordine al proconsole di pubblicarlo) sia arrivato a Cartagine con la prima spedizione che poté prendere il largo dopo la riapertura dei porti²¹. D'altro canto se la costituzione fosse giunta a

¹⁹ Il trasporto via mare era sicuramente più veloce e relativamente meno costoso rispetto a quello via terra (non ostante l'alto rischio che comportava): v. JONES, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, II, 841 ss. = *Il tardo impero romano*, tr. it., III, Milano 1981, 1279 ss.; pare anche che l'amministrazione centrale tenesse normalmente i contatti con l'Africa tramite il trasporto marittimo, come sembra dimostrato dal fatto che le costituzioni emanate nelle capitali in autunno risultano aver raggiunto l'Africa solo nella primavera successiva o al principio dell'estate (v. le fonti esaminate da ID., *op. ult. cit.*, I, 403 n. 76 = tr. it., I, Milano 1973, 491 e n. 76); d'altro canto ciò trova una plausibile spiegazione nel fatto che per raggiungere via terra la costa dell'attuale Tunisia (ove, come si sa, era situata Cartagine), occorreva fare un lungo tragitto attraverso Gallia, Spagna e altri territori africani - quasi mezzo periplo del Mediterraneo -, mentre i porti siciliani o della penisola italiana erano a distanza incomparabilmente inferiore.

²⁰ Cfr. Veget. IV, 39, citato da JONES, *op. ult. cit.*, II, 843 = tr. it., III, 1280 e n. 45.

²¹ I pochi giorni trascorsi dal 10 marzo, data che tradizionalmente segnava la riapertura dei porti, non sono incompatibili con la pubblicazione a Cartagine il 25 marzo, posto che il dispaccio imperiale poteva già esser pronto per l'invio; in un caso sappiamo che una costituzione emanata a *Sirmium* sul Danubio il 17 aprile venne *accepta* a Cartagine il 18 maggio: CTh. II, 19, 1 del 321, citata da JONES, *op. ult. cit.*, I, 403 = tr. it., I, 491. In

Cartagine in autunno, prima della chiusura dei porti, non si spiegherebbe il ritardo nella sua pubblicazione.

Alla luce di tali circostanze la data dell'emanazione di CTh. 12,12,8 può essere dunque collocata nel periodo che va dal tardo autunno del 381 sino, al massimo, alla fine di febbraio o – meno verosimilmente – ai primissimi giorni di marzo del 382.

Di un certo interesse è anche l'attribuzione a *Valerius Severus* della qualifica di prefetto urbano, benché egli al momento dell'emanazione del provvedimento dovesse essere ancora (come abbiamo visto) *proconsul Africae*.

Una spiegazione di questa stranezza può forse consistere nel fatto che *Valerius Severus* abbia ricevuto, insieme alla costituzione da pubblicarsi a Cartagine (che possiamo supporre riportasse correttamente nell'*inscriptio* la sua carica di proconsole), anche il codicillo di nomina alla prefettura urbana. È presumibile che la pubblicazione della costituzione sia stato l'ultimo atto del suo ufficio africano²² e che il nostro abbia voluto sottolineare la sua nuova prestigiosa carica facendola risultare nel testo della legge esposto in pubblico (del tutto lecitamente, posto che l'investitura nella carica si aveva con l'emanazione del codicillo imperiale di nomina²³). Del resto anche nell'ipotesi di una emanazione della legge contestuale alla promozione di *Vale-*

generale, sui tempi di trasmissione delle costituzioni v. i dati raccolti da DE DOMINICIS, *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero*, in *Rend. Ist. Lombardo di sc. e lettere*, 83 (1950), 1 ss.

²² E infatti il 1 aprile successivo gli sono dirette come prefetto urbano CTh. 6,6,1 e 14,6,4.

²³ Sui codicilli v., per tutti, CLASSEN, *Kaiserrescript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, Tesselonica 1977, 42 ss.

rius Severus, sembra difficile ammettere che la cancelleria avesse redatto il provvedimento tenendo conto nell'intestazione della nuova carica del destinatario²⁴, sia perché esso era inviato a *Valerius Severus* per la funzione che in quel momento egli svolgeva (appunto il proconsolato), sia perché gli uffici preposti rispettivamente alla stesura dei testi di legge²⁵ e alla redazione dei codicilli²⁶ erano ben distinti (e verosimilmente non ben coordinati tra di loro).

Resta infine da precisare che l'attribuzione al destinatario di CTh. 12,12,8 della prefettura urbana, al posto del proconsolato, si può agevolmente spiegare con la circostanza che i compilatori teodosiani hanno attinto nella loro ricerca di testi legislativi non soltanto agli archivi palatini centrali, ma anche a quelli di funzionari locali²⁷ (come appunto quello di Cartagine, sede del proconsolato d'Africa²⁸), come dimostrano le non rare attestazioni dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti in località periferiche dell'impero²⁹. È pertanto probabile che la nostra costituzione sia stata inserita nell'archivio cartaginese sia con la menzione che

²⁴ Come sembra presumere JONES, *Collegiate Prefectures*, cit., 84.

²⁵ Tale compito era affidato agli *scrinia* sotto la specifica responsabilità del *quaestor sacri palatii*: v, per tutti, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 2a ed., V, Napoli 1975, 260 s.

²⁶ Questo compito era affidato al *primicerius notariorum*, il quale aveva la responsabilità del *laterculum maius*, il registro generale dei più alti dignitari: in merito, per tutti, DE MARTINO, *op. cit.*, 278 s.

²⁷ V., per tutti, GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e et V^e siècles*, 2a ed., Paris 1979, 59 ss.

²⁸ Secondo GAUDEMET, *op. cit.*, 61, in Occidente l'archivio di Cartagine fu il più sfruttato dopo quelli di Roma, posto anche che la città africana cadde in mano ai Vandali solo nel 439.

²⁹ ID., *op. cit.*, 60.

essa era stata ritualmente *proposita*, sia con la `correzione' della carica di *Valerius Severus*, e in questa versione sia stata poi ricevuta dai compilatori e inserita nel Codice.

Passiamo ora ad esaminare il contenuto della costituzione:

(CTh. 12,12,8) *Quaecumque civitas legatos ad sacrarium nostrum voluerit ordinare, libera ei tribuatur facultas, ita tamen, ut a te probata atque elimata ad nos desideria perforantur.*

Il provvedimento accorda alle città (africane) libera facoltà di inviare delegazioni a corte, purché il proconsole intervenga previamente sulle istanze che dovranno essere presentate all'imperatore. Vi è qualche ambiguità terminologica sull'intensità dell'intervento che il proconsole deve espletare: se *elimare* sembra usato nella comune accezione di `correggere' ed indicare un compito meramente formale (appuntamento di correzione e revisione del testo della petizione), il verbo *probare* (*ut a te probata*) può significare sia un meno impegnativo `esaminare', sia un ben più sostanzioso (e giuridicamente incisivo) `approvare'. La seconda interpretazione appare più verosimile soprattutto per ragioni interne al provvedimento: risulterebbe infatti poco coerente prevedere l'intervento del proconsole, per confinarlo negli stretti limiti di un controllo solo formale e non di merito.

Tutto ciò può essere meglio chiarito, allargando il campo dell'indagine ed esaminando nel suo insieme la normativa in tema di delegazioni provinciali per lo più raccolta nel tit. 12,12 *De legatis et decretis legationum*

del Codice Teodosiano³⁰. In tal modo si potrà anche comprendere meglio le ragioni che portarono all'emanazione di CTh. 12,12,8.

Va premesso che per le autorità centrali le petizioni che provenivano dalla periferia dell'impero erano certamente un importante strumento di conoscenza dei problemi e dei desideri più urgenti e sentiti dalle popolazioni e dalle comunità locali³¹. Vi era però il rischio che in taluni casi venissero prospettate questioni di scarsa o nulla rilevanza, o già risolte da recenti costituzioni, con non trascurabile perdita di tempo per l'imperatore o i ministri centrali (di solito il prefetto del pretorio) che dovevano ricevere le delegazioni ed esa-

³⁰ Manca uno studio complessivo sull'argomento, che meriterebbe un'indagine specifica; ormai superato è GUIRAUD, *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, Paris 1887 (rist. anast. Roma 1966); per qualche osservazione, sempre puntuale, ma necessariamente generica, v. JONES, *The Later Roman Empire*, cit.; II, 724 ss., 763 ss. = tr. it., I, 435 s.; II, 970 ss., 1015 ss.; accenni alla situazione tardo-imperiale in DEININGER, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.*, München 1965, 183 ss., e, più di recente, in AUSBÜTTEL, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen in spätantiken Italien*, Frankfurt am Main - Bern - New York - Paris 1988, 80 ss. Non è qui ovviamente il luogo di affrontare la materia e pertanto le considerazioni che saranno di seguito svolte hanno l'unica funzione di fornire qualche utile riferimento generale per una più approfondita analisi di CTh. 12,12,8. Occorre in ogni caso avvertire che dalle fonti non sembrano emergere differenze di disciplina tra le delegazioni inviate a corte da *civitates* o da assemblee provinciali (o di diocesi), pur se gli organismi rappresentati sono, ovviamente, diversi: gli iter di presentazione delle istanze e i controlli via via previsti sono infatti gli stessi.

³¹ JONES, *op. ult. cit.*, I, 355 s. = tr. it., I, 435 s., sottolinea l'importanza di tale funzione, senza nascondersi però (*ivi*, = 437 ss.) gli aspetti negativi di indebita pressione, per così dire 'localistica', sul governo centrale, cui essa poteva anche dar luogo.

minare le richieste³². Di qui l'oscillazione della legislazione tra il riconoscimento della più ampia libertà di presentazione delle petizioni³³ e la previsione di limiti e di controlli anche di merito, costituiti essenzialmente dall'esame preventivo del prefetto del pretorio, cui viene demandato il compito di fare da ultimo filtro tra le delegazioni e l'imperatore³⁴. Si impone infine la soluzione di affidare unicamente al prefetto del pretorio i compiti di controllo³⁵, escludendo ogni ingerenza dei governatori locali, forse per il timore che questi ultimi potessero bloccare o censurare eventuali lagnanze rivolte proprio contro di loro³⁶.

Nell'ambito del quadro delineato e anteriormente all'emanazione di CTh. 12,12,8, la prima restrizione a noi nota risale a una costituzione di Costantino, CTh.

³² Proprio queste paiono essere le motivazioni sottese alle costituzioni che, come vedremo, dispongono il previo esame delle petizioni da parte dei governatori locali e del prefetto del pretorio.

³³ V., ad es., CTh. 12,12,1 (a. 355), di cui diremo fra breve.

³⁴ V. più diffusamente *infra*.

³⁵ Tale soluzione è già stata prospettata nel 364 da CTh. 12,12,4, e, dopo qualche oscillazione, si afferma definitivamente nel 385 con CTh. 12,12,10; le costituzioni predette sono occidentali, ma anche in Oriente dovevano valere le stesse regole: la competenza del prefetto ad esaminare le richieste delle *legationes provincialium* e a stabilire quali siano da sottoporre al giudizio imperiale, è affermata, ad es., da CTh. 12,12,14, emanata a Costantinopoli nel 408. Tale soluzione è accolta anche da Giustiniano che con C. 10,65,5, riprende il testo di CTh. 12,12,14, integrandolo con la precedente CTh. 12,12,12 (a.392).

³⁶ È noto che la corruzione e le malversazioni dei governatori provinciali a danno delle popolazioni amministrare erano piuttosto diffuse: v. per tutti, anche per citaz. di fonti, JONES, *op. ult. cit.*, I, 398 ss. = tr. it. 486 ss.; MacMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, Bologna 1991 [trad. ital. ediz. New Haven 1988], spec. 260 ss. (con impostazione molto personale).

1,16,2³⁷, con cui si stabilisce che le richieste dei provinciali non possano essere presentate a corte, se non sia intervenuta l'approvazione del governatore, formalizzata dalla sottoscrizione dei *decreta* delle assemblee provinciali aventi per oggetto tali richieste. Peraltro una costituzione più tarda (CTh. 12,12,4 del 364)³⁸ ricorda un altro provvedimento dello stesso Costantino (che non ci è pervenuto), con il quale si sarebbe presa la decisione opposta, vietando ogni ingerenza da parte dei governatori.

Nel 364 Valentiniano con CTh. 12,12,3, pur mantenendo l'intervento dei governatori provinciali³⁹, dele-

³⁷ *Decreta provincialium non prius ad comitatum perferri oportet, quam singuli quique iudicantes ea inspexerint atque probaverint suaque adscriptione signaverint. Si quid fiat contrarium, competens ultio exerceatur.* La data della costituzione risultante dai manoscritti (24 settembre 317), è proposta dal SEECK *Regesten*, cit., 181, al 24 settembre 331.

³⁸ *Iuxta legem divi Constantini nihil post tractatum habitum civitatum voluntate mutetur sive mutiletur, sed integræ atque inlibatæ civitatum petitiones ad magnificentissimæ sedis tuæ notitiam perferantur et rell.*

³⁹ *Provinciales desideriorum suorum decreta initio apud acta ordinariorum iudicum prosecuti ad sedis tuæ eminentiam mittant et rell.* La disposizione non sembra concordare con l'ignoto provvedimento di Costantino ricordato poc'anzi, in quanto, menzionando il deposito dei *decreta* presso gli uffici dei governatori (*apud acta ordinariorum iudicum*), sembra presupporre l'intervento degli stessi (così anche AUSBÜTTEL, *op. cit.*, 263 n. 55, che pone in rapporto la suddetta frase di CTh. 12,12,3 con le disposizioni di CTh. 1,16,2). Le possibili spiegazioni sono almeno due: a) il richiamo operato da CTh. 12,12,4 potrebbe essere indizio che tale costituzione di Costantino sia successiva a CTh. 1,16,2 e abbia abrogato le disposizioni di quest'ultima salvo poi non essere applicata nella prassi; b) CTh. 1,16,2 potrebbe invece essere successiva all'altra costituzione e averla, in tutto o in parte, abrogata; la menzione di CTh. 12,12,4 non sarebbe allora altro che il recupero di una disposizione non più in vigore, fatto forse a fini

ga l'esame delle petizioni al prefetto del pretorio (a cui è diretta la costituzione), affinché *impudentior petitio refutetur aut iustior petita commoda consequatur*; la legge prevede di conseguenza che soltanto per i problemi più importanti, quelli segnatamente la cui risoluzione suscitasse incertezze, si dovesse far ricorso al sovrano⁴⁰. La disposizione è ribadita dalla già menzionata CTh. 12,12,4 – di pochi mesi successiva⁴¹ –, che però vieta (diversamente, a quel che pare, dalla precedente) il controllo preliminare di merito da parte dei governatori provinciali, richiamando in proposito

meramente retorici. Allo stato non è ovviamente possibile giungere ad alcuna certezza sul punto.

⁴⁰ La costituzione fu promulgata, come ci rivelano la data, 30 maggio 364 (qualche perplessità sulla data espressa da MOMMSEN, nella sua ediz. del Teodosiano *ad h. l.*) ed il luogo d'emanazione (Serdica, in Mesia), durante il lento viaggio che Valentiniano I intraprese, appena divenuto imperatore (il 25 o 26 febbraio di quell'anno: cfr. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949-1959, I, 177), verso la *pars Occidentalis*, che aveva scelto di governare, accompagnato per lungo tratto dal fratello Valente, da lui nominato Augusto d'Oriente: v. SEECK, *Regesten*, cit., 215. Ciò induce a ritenere che si trattasse di un provvedimento dettato per una situazione speciale, posto che ad ogni nomina di un nuovo imperatore era consuetudine, fin dall'epoca del principato, di inviare delegazioni a corte per esprimere attestazioni di fedeltà e richiedere nel medesimo tempo la concessione di benefici; per l'imperatore ricevere tutte le delegazioni sarebbe risultato particolarmente inopportuno, o faticoso, durante lo spostamento del corteo imperiale verso Occidente; di qui la scelta di affidare al prefetto del pretorio l'esame preventivo delle petizioni.

⁴¹ La costituzione è datata 7 settembre 364 ed è la prima che risulti emanata dalla sede imperiale di Aquileia dopo la conclusione del viaggio di Valentiniano (v. SEECK, *op. cit.*, 216). Il ritorno alla normalità amministrativa e burocratica può spiegare la necessità della conferma delle competenze prefettorali in materia, attribuite pochi mesi prima per far fronte ad esigenze del tutto peculiari.

l'ignota costituzione di Costantino che avrebbe già disposto nello stesso senso⁴². Dalla lettera della costituzione non è chiaro se sia stato escluso anche il controllo formale, consistente nella registrazione dei *decreta provincialium* presso gli uffici periferici e la loro sottoscrizione da parte del governatore⁴³. Una costituzione della fine del 364, CTh. 12,12,5 (emanata il 28 dicembre) —peraltro orientale essendo diretta al *dux Aegypti*— ribadisce la necessità dell'*obsignatio* del governatore, sia pure al solo fine di evitare che ai *decreta* originali potessero essere fatte delle indebite aggiunte da parte dei legati. Si può supporre che questa esigenza, per così dire, di certificazione, si sia mantenuta anche dopo l'emanazione di CTh. 12,12,4 (fermo restando l'abolizione del controllo di merito).

D'altro canto il fatto che il divieto previsto da CTh. 12,12,4 risulti ribadito anche da costituzioni più tarde (come CTh. 12,12,9 del 382, per l'Occidente, e CTh. 12,12,12, del 392, per l'Oriente)⁴⁴, può essere un indizio che esso non fosse sempre rigorosamente rispettato dai governatori provinciali (forse anche per i confini non del tutto chiari tra controllo di merito, vietato, e controllo formale, ancora presente), provocando così motivi di attrito con le comunità locali.

Inoltre a fianco della normativa avente carattere generale abbiamo alcune costituzioni riferibili direttamente all'Africa, dalle quali sembra emergere una regolamentazione (e una politica) specificatamente 'africana' in materia⁴⁵, non sempre ben coordinata con

⁴² Cfr. il testo riportato *supra*, n. 38.

⁴³ Cfr. CTh. 1,16,2.

⁴⁴ V. *infra* nel testo e, rispettivamente, n. 56 e n. 57.

⁴⁵ Del resto è noto che nella tarda antichità le comunità locali africane erano tra le più vive, floride e numerose dell'impero e che in esse erano ancora fortemente sentiti i valori della vita cittadina:

i provvedimenti generali ricordati. Ciò naturalmente può aver contribuito ad alimentare equivoci ed oscillazioni interpretative, e proprio dalla ricostruzione, sia pure a brevi linee, di tale vischioso contesto legislativo, si possono ricavare utili indicazioni per comprendere meglio le motivazioni che verosimilmente condussero all'emanazione della nostra costituzione.

Il primo provvedimento da ricordare è CTh. 12,12,1⁴⁶ del 355, il quale, pur essendo diretto al prefetto del pretorio, riguarda le *Africanæ provinciæ*, come è indicato all'inizio del testo. Questa precisazione geografica sembra suggerire appunto che la sua applicazione fosse circoscritta alle comunità africane. La costituzione concede il più ampio potere alle assemblee locali di prendere decisioni in piena autonomia e di inviare delegazioni (*condant cuncta decreta aut commodum quod credunt consulant sibi, quod sentiunt eloquantur decretis conditis missisque legatis*), senza subire controlli di merito (*nullus igitur obsistat coetibus dictator, nemo conciliis obloquatur*), evidentemente da parte del proconsole competente. Si noti che questa disposizione anticipa di circa dieci anni l'analoga misura prevista da CTh. 12,12,4, innovando rispetto ai principi stabiliti da Costantino con CTh. 1,16,2 (che sembrano ancora in

v. in proposito il fondamentale studio di LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, Paris 1979, *passim*; la vivacità delle *civitates* africane può perciò contribuire a spiegare gli interventi legislativi in tema di *legationes*, riguardanti direttamente le province d'Africa.

⁴⁶ *In Africanis provinciis universis conciliis liberam tribuo potestatem, ut congruente arbitrio studii condant cuncta decreta aut commodum quod credunt consulant sibi, quod sentiunt eloquantur decretis conditis missisque legatis. Nullus igitur obsistat coetibus dictator, nemo conciliis obloquatur.*

vigore nel 364⁴⁷) e pare perciò destinata a trovare applicazione, per il momento, solo *in Africanis provinciis*.

Peraltro non sembra che le comunità africane abbiano fatto buon uso dell'autonomia loro concessa nel 355. Una costituzione de 369, CTh. 12,12,6⁴⁸, rivela una palese disapprovazione nei confronti di delegazioni che avessero presentato istanze inutili o discutibili: i legati sarebbero dovuti tornare nelle loro province *cum iniuria*, utilizzando propri mezzi di trasporto e non il *cursus publicus* normalmente loro concesso⁴⁹. Il provvedimento risulta inviato al *proconsul Africæ* Claudio. Esso costituisce dunque un precedente specifico per l'Africa e sembra indicare che in un periodo neppure troppo lontano dall'emanazione di CTh. 12,12,8 (che, ricordiamo, è del 382), vi erano stati abusi o eccessi (o almeno ritenuti tali dall'autorità imperiale) da parte delle comunità africane, che avevano condotto alla suddetta reazione.

A questo punto non sembra improbabile che governatori e *proconsules* successivi, facendo leva sul disagio e l'irritazione manifestati da CTh. 12,12,6 (e anche sulla incerta e frammentaria legislazione in materia), abbiano voluto esercitare un più intenso controllo sui *desideria* che le *civitates* africane intendevano sottoporre all'imperatore.

⁴⁷ V. CTh. 12,12,3; cfr. *supra*, nel testo e n. 39; non è però chiaro se si trattasse di una effettiva novità, stante l'esistenza, come abbiamo visto, del provvedimento costantiniano menzionato da CTh. 12,12,4, che avrebbe già escluso il controllo preliminare dei governatori provinciali.

⁴⁸ *Legati, qui ad comitatum nostrum non cum necessariis desiderii et probabilibus rebus advenerint, cum iniuria sui ad provinciam animalibus propriis revertentur.*

⁴⁹ Cfr. CTh 8,5,32 (a. 371); JONES, *The Later Roman Empire*, cit., II, 765; 830 = tr. it., II, 1017; III, 1266.

A tal fine un efficace strumento era sicuramente costituito da un provvedimento di Costantino (CTh. 12,1,9 del 324), diretto proprio ad un *proconsul Africæ* (*Hilarianus*) e pubblicato anch'esso a Cartagine⁵⁰. Con tale costituzione – mai abrogata, e anzi ripresa ancora nella compilazione giustiniana⁵¹ – si vietava rigorosamente⁵² ai *curiales* di recarsi a corte⁵³, foss'anche *rei publicæ causa*, senza aver prima ottenuta l'autorizzazione del governatore provinciale (e dunque, per l'Africa proconsolare, del proconsole). Ora, posto che i *legati* destinati a presentare i *desideria* delle comunità locali all'imperatore erano pressoché esclusivamente curiali, è facile intuire come la misura avrebbe potuto consentire di frapporre seri ostacoli alle iniziative non gradite dal governatore (se non di bloccarle), rifiutando l'autorizzazione predetta ai *legati* scelti dalle *civitates* o dalle assemblee provinciali. D'altro canto la costituzione del 355, che aveva disposto una più ampia autonomia per

⁵⁰ *Si quis decurio vel propriæ rei causa vel rei publicæ cogatur nostrum adire comitatum, is non ante discedat quam insinuato iudici desiderio proficiscendi licentiam consequatur. Quod si pro sua audacia parvi aliquis hanc fecerit iussionem, deportationis exitum sortiatur.* LEPELLEY, *op. cit.*, 253 s. n. 26, sottolinea la matrice specificamente 'africana' della costituzione.

⁵¹ C. 10,31(32),16.

⁵² La pena prevista per il trasgressore era addirittura quella della *deportatio* (mitigata da Giustiniano in una più generica *competens indignatio*).

⁵³ La misura va ovviamente posta in collegamento con la fitta legislazione tardo-imperiale relativa ai curiali e agli obblighi derivanti dal loro *status*; su CTh. 12,1,9 v., in particolare, NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain 1964, 97, che avanza l'ipotesi che le motivazioni del provvedimento potessero anche consistere nel voler evitare che l'imperatore fosse continuamente disturbato con questioni di competenza dei governatori provinciali; cfr. anche LEPELLEY, *op. loc. cit.*

le comunità africane in tema di delegazioni, non chiariva se la suddetta misura di Costantino dovesse essere ancora applicata, qualora i *legati* prescelti fossero curiali.

Ebbene, ritornando a CTh. 12,12,8, è agevole notare che l'espresso riconoscimento alle *civitates* della *libera facultas* di inviare legati a corte (*Quaecumque civitas legatos ad sacrarium nostrum voluerit ordinare, libera ei tribuatur facultas*), sembra diretto a sciogliere ogni incertezza in proposito. Nel contempo la costituzione attribuisce al proconsole compiti di controllo, che sono comunque in contrasto sia con la norma di carattere generale emanata quasi vent'anni prima (CTh.12,12,4), sia con la misura speciale prevista per l'Africa da CTh. 12,12,1. Si tratta evidentemente di una soluzione di compromesso tra esigenze (o rivendicazioni?) di più ampia libertà e potere di intervento del proconsole.

La lettura proposta consente di avanzare l'ipotesi che il provvedimento sia stato emanato per sanare un reale contrasto tra una o più *civitates* e Valerio Severo, il quale avrà forse voluto avvalersi dei poteri accordati da CTh. 12,1,9 per ostacolare qualche iniziativa locale. Del resto che la costituzione in esame sia intervenuta non per chiarire un semplice dubbio interpretativo, ma per risolvere un concreto motivo di conflitto⁵⁴, può trovare conferma anche nel fatto che nel testo ci si rivolge in prima persona a Valerio Severo (*ut a te probata et rell.*), per indicare i compiti di sua spettanza, con una evidente intonazione personale che stonerebbe in un provvedimento di natura generale; in sostanza: le *civitates* scelgano i *legati* come meglio credano, senza che

⁵⁴ Forse su sollecitazione dello stesso Valerio Severo o delle comunità locali che, nel caso, avrebbero 'scavalcato' il proconsole per denunciarne l'eccessiva ingerenza.

tu, proconsole, possa interferire su tale scelta; a te invece è riservato il controllo, anche di merito, sulle loro istanze.

Una soluzione di questo tipo non è comunque, a ben vedere, una completa sconfitta per le *civitates* africane; è bensì vero che il proconsole deve esprimere il proprio giudizio (che potrà essere anche negativo) sulle istanze e le può correggere, ma non può impedire o boicottare l'invio della delegazione⁵⁵. I *legati* dunque potranno pur sempre far leva sulle proprie capacità persuasive (o, più probabilmente, su opportuni appoggi a corte), per ribaltare l'eventuale giudizio negativo del proconsole.

D'altro canto CTh. 12,12,8 non prelude a nessuna inversione di tendenza, il che comprova il suo carattere di misura contingente e di compromesso. CTh. 12,12,9 —emanata il 10 maggio 382, poco più di un mese dopo la pubblicazione a Cartagine di CTh. 12,12,8— esclude espressamente il controllo dei governatori per le istanze delle assemblee di diocesi o province⁵⁶; CTh. 12,12,10, del 385, che regola le competenze in materia del prefetto del pretorio, non fa cenno ad alcun previo

⁵⁵ E così non può, rifiutando l'autorizzazione a uno o più *legati*, influire indirettamente sulla scelta degli stessi

⁵⁶ *Sive integra dioecesis in commune consuluerit sive singulae inter se voluerint provinciae convenire, nullius iudicis potestate tractatus utilitati earum congruus differatur neque provinciae rector aut praesidens vicariae potestati aut ipsa etiam praefectura decretum aestimet requirendum*. La costituzione sembra escludere anche l'intervento dei prefetti del pretorio (oltre che quello dei *vicarii* e dei governatori in genere); in realtà sembra più plausibile che essa si riferisca ai prefetti regionali, e non al prefetto *in praesenti*, che da tempo esercitava — come visto — un controllo preliminare sulle petizioni. In Oriente invece sembra che tale attribuzione fosse riconosciuta anche ai prefetti regionali: cfr. CTh. 12,12,12, citata alla nt. seguente.

controllo dei governatori; CTh. 12,12,12, del 392 (emanata a Costantinopoli), lo esclude con parole nette⁵⁷. La scelta fu dunque quella di favorire un rapporto più diretto tra corte imperiale e comunità periferiche, evitando (o limitando al massimo) le ingerenze delle autorità amministrative intermedie⁵⁸.

Modena, ottobre 1994

⁵⁷ Pr. 1: *Provincialium enim desideria, quibus necessaria saepe fortuitis remedia deposcuntur, vobis solis agnoscere atque explorare permittimus, nobis probationem ac iudicium reservamus.* La costituzione è diretta al prefetto del pretorio per l'Ilirico; essa perciò ribadisce che il controllo sulle petizioni deve essere svolto esclusivamente dai prefetti (il *vobis solis* del testo sembrerebbe indicare che la legge sia stata inviata a più destinatari: possiamo presumere oltre al prefetto per l'Ilirico, attestato dalla *inscriptio* del Teodosiano, anche al *praefectus praetorio in praesenti*).

⁵⁸ Una tarda eccezione a tale principio pare costituita da CTh. 12,12,15, del 416, che prevede una *relatio* del *praefectus Augustalis* (governatore di Alessandria d'Egitto), in sostituzione della delegazione cittadina. Alessandria però aveva sempre avuto, com'è noto, regole particolari di amministrazione, onde tale provvedimento non sembra possa esser letto come esemplificativo di una tendenza più generale (dato anche che la sua emanazione sembra essere stata suggerita da specifici problemi locali di carattere fiscale).

ARCHIVIO GIURIDICO «Filippo Serafini»
Periodico fondato nel 1868

Caratteristica dell'Archivio Giuridico, è stata, sin dall'inizio, quella di essere riguardato, in Italia ed all'estero, come un punto di riferimento autorevole e qualificato sui progressi della dottrina giuridica italiana, in una visione che pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

L'Archivio Giuridico ha una importante diffusione nazionale ed internazionale (abbonati in oltre 40 Paesi).

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi in *cartelle dattiloscritte*.

Ogni lavoro dovrà essere corredato di una etichetta indicante Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo.

Non sono ammesse variazioni agli articoli dopo l'accettazione, riservata all'insindacabile giudizio della Direzione scientifica.

Ogni articolo dovrà essere corredato in un *riassunto* in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati, conclusioni.

Gli articoli debbono essere inviati in copia dattiloscritta e non si restituiscono.

Gli articoli, fino a 32 pagine verranno pubblicati gratuitamente e l'Autore avrà inoltre diritto a 20 estratti. Le correzioni non puramente tipografiche sono a carico dell'Autore.

Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

RECENSIONI SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio Giuridico Via Emilia Est, 1527, 41100 Modena. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con dati bibliografici, classificazione, sommario, ecc.

Tutte le opere ricevute saranno segnalate.

Saranno segnalate anche le *tesi di laurea*.

La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.

Autorizzazione del Tribunale di Modena,
n. 328 dell'11-5-1957.

Direttore responsabile Enrico Mucchi -



Prezzo per ogni fascicolo Lit. 25.000

MUCCHI EDITORE - Viale Papiniano, 56 - 20123 Milano